

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 90 del 17-12-2025

Allegati: n° 2

ORIGINALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINATA DALLA L. 160/2019. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Il giorno diciassette del mese di Dicembre dell'anno duemilaventicinque, alle ore 18:30 e seguenti, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti norme.
Assume la Presidenza DANIELE RESTELLI assistito dal Segretario Generale CATERINA BARNI.

Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e assenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ASSI CARLO	X		LEITE ISABELLE	X	
ALBINI LUCIA	X		MEREGHETTI CLAUDIO	X	
BINELLI MAURIZIO	X		MONTEROSSO FILIPPO		X
CARENZI GIORGIA	X		MOSCON LORENZO	X	
CASSAGO DAVIDE	X		PATRUCCO LORENZO	X	
CASSAMAGNAGHI DANIELE	X		PEZZONI NADIA	X	
COLOMBO PAOLA LORENA	X		RADAELLI DANILO	X	
COPPOLA FILIPPO	X		RESTELLI DANIELE	X	
ERBA MARCO	X		SCIREA MARIA LUISA	X	
FORLANI LUCA	X		VAIARELLO GIUSEPPA		X
GALIMBERTI MIRIAM	X		VALZASINA CRISTIANO	X	
GARIBOLDI JACOPO	X		VIMERCATI SILVIA	X	
GAVIRAGHI LORENZO	X				

Numero totale **PRESENTI: 23 – ASSENTI: 2**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



Atto di Consiglio Comunale n° 90 del 17-12-2025

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.

Consiglieri presenti n.23, assenti n.2 (Monterosso e Vaiarello)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Mancini

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

Totale Consiglieri presenti	23
Consiglieri votanti	23
Favorevoli	15
Contrari	8 (Mereghetti, Cassamagnaghi, Forlani, Radaelli, Pezzoni, Binelli, Moscon, Gaviraghi)
Astenuti	0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;

Totale Consiglieri presenti	23
Consiglieri votanti	23
Favorevoli	15
Contrari	8 (Mereghetti, Cassamagnaghi, Forlani, Radaelli, Pezzoni, Binelli, Moscon, Gaviraghi)



Astenuti	0
----------	---

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINATA DALLA L. 160/2019. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Massimo Mancini

Premesso che:

- la Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020) ha abrogato la norma precedente riguardante l'IMU e ha disciplinato, con l'art. 1, comma 738, l'Imposta Municipale Propria (IMU) stabilendo che la stessa sia regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160/2019 ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art. 1, comma 756 della Legge n. 160/2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- l'art. 1, comma 757 della Legge n. 160/2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento



delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

- in data 7/7/2023 è stato emanato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 756 art. 1 della L. 160/2019, con il quale vengono individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU indicate ai commi da 748 a 755 della sopracitata legge di bilancio;
- con successivo comunicato del 22/9/2023, il MEF ha informato di aver reso disponibile ai Comuni l'applicazione informatica per l'inserimento dei dati e l'elaborazione del prospetto delle aliquote attraverso il Portale del Federalismo Fiscale, previsto quale allegato fondamentale e obbligatorio della deliberazione di approvazione delle aliquote IMU a partire dall'anno d'imposta 2024;
- l'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170, ha posticipato all'anno d'imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756-757, della Legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale;
- in data 6/9/2024 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale vengono modificate e integrate le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato DM del 7 luglio 2023;
- con decreto del 6/11/2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato riapprovato l'Allegato A del sopracitato decreto del 6/9/2024, che sostituisce il precedente, modificando e integrando le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal precedente decreto;

Ritenuto necessario quindi procedere a determinare le aliquote per l'anno 2026 relative all'Imposta Municipale Propria (IMU), così come disciplinata dalla Legge n. 160 del 27/12/2019;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 19/12/2024 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2025;

Verificato che le aliquote stabilite dal Comune rientrano nelle fattispecie individuate dall'allegato A del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/11/2025 e che è stato elaborato correttamente il prospetto previsto dall'art. 1, commi 756-757 della Legge n. 160/2019, allegato alla presente deliberazione e della quale costituisce parte integrante e sostanziale;



Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2026 le medesime aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2025;

Considerato, quindi, di determinare per l'anno 2026 le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dalla Legge n. 160/2019, come segue:

Tipologia di immobili	Aliquote IMU
Abitazione principale classificata nelle cat. catast. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00
Terreni agricoli	1,06
Immobili classificati cat. catast. D (esclusa cat. D/5 e fabbricati rurali classificati cat. catast. D)	0,97
Immobili classificati cat. catast. D/5	1,06
Immobili appartenenti cat. catast. C/1 e C/3	0,97
Aree fabbricabili	1,06
Immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7)	0,46
Immobili diversi da quelli ai punti precedenti	1,06

Dato atto che le aliquote soprariportate corrispondono a quelle inserite nel prospetto ex art. 1 commi 756-757 della Legge n. 160/2019, generato sul Portale del Federalismo Fiscale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la



data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dalla L. 160/2019, approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del 24/06/2020;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse e l'allegato prospetto ex art. 1, commi 756-757 della Legge n. 160/2019, elaborato tramite apposito applicativo sul Portale del Federalismo Fiscale, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2026:

Tipologia di immobili	Aliquote IMU
Abitazione principale classificata nelle cat. catast. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00
Terreni agricoli	1,06



Immobili classificati cat. catast. D (esclusa cat. D/5 e fabbricati rurali classificati cat. catast. D)	0,97
Immobili classificati cat. catastale D/5	1,06
Immobili appartenenti cat. catast. C/1 e C/3	0,97
Aree fabbricabili	1,06
Immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7)	0,46
Immobili diversi da quelli ai punti precedenti	1,06

che corrispondono a quelle riportate nell'allegato prospetto;

3. Di dare atto che, ex comma 760, art. 1 L. 160/2019, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota dell'1,06%, come sopra determinata, è ridotta al 75%;
4. Di dare atto che, ai sensi del comma 747, art. 1 L. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
 - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
 - c) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in



comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

5. Di dare atto che così come previsto dal comma 749, art. 1 L. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
6. Di dare atto che sono considerate abitazioni principali, ex comma 741 lett. c), art. 1 L. 160/2019, e quindi esenti da IMU:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale. In ogni caso, ai fini dell'applicazione del presente beneficio, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 769 della Legge n. 160/2019 attestando nel modello ministeriale il possesso del requisito;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad



ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. In ogni caso, ai fini dell'applicazione del presente beneficio, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 769 della Legge n. 160/2019 attestando nel modello ministeriale il possesso del requisito;

7. Di dare atto che, ex comma 741 lett. c) punto 6), art. 1 L. 160/2019, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria ha previsto che anche l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, deve essere considerata abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
8. Di dare atto che sono esenti dall'imposta, ex comma 758, art. 1 L. 160/2019, i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
9. Di dare atto che sono esenti dall'imposta, ex comma 759, art. 1 L. 160/2019, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile



con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
 - h) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;
10. Di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU, come stabilito dal comma 751, art. 1 della Legge 160/2019. Ai fini dell'applicazione del presente beneficio il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 769 della Legge n. 160/2019 attestando nel modello ministeriale il possesso del requisito;
11. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione avrà effetto dal 1/1/2026 in seguito all'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera e il prospetto delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2026, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
12. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.



Successivamente,

ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per poter trasmettere immediatamente l'atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



PARERE AI SENSI DELL ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267
DEL 18 AGOSTO 2000

Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO avente per oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2026 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINATA DALLA L. 160/2019.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra
indicata .

Lì, 11-12-2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

GIANLUCA ROSSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINATA DALLA L. 160/2019. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Lì, 11-12-2025

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO

ROSSO GIANLUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DANIELE RESTELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

CATERINA BARNI

[**X**] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Prospetto aliquote IMU - Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO

ID Prospetto 15563 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,97%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,46%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri	0,97%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): ad ente non commerciale esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 5/12/2025 alle 12:30:28